

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1120}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNI, CAFIERO, SERAFINI, MAGRI, CASTELLINA,
CRUCIANELLI**

Presentata il 13 gennaio 1984

Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, regolato in tempi più o meno recenti da una serie di leggi dello Stato (la n. 1115 del 1968, la n. 464 del 1972, la n. 164 del 1975, la n. 675 del 1977) è oggetto di un giustificato dibattito politico e sociale. Dal versante produttivo, infatti, il ricorso a questo strumento è divenuto, da straordinario che era o doveva essere, normale prassi di un elevato numero di aziende, anche di grandi dimensioni. La gravità e la profondità della crisi economica che investe l'industria del nostro paese spiega però solo in parte questa « esplosione » della cassa integrazione.

Dal punto di vista sociale, un fenomeno che dapprima interessava soltanto alcune migliaia di lavoratori, si è esteso progressivamente fino a configurare (si pensi al caso FIAT a Torino), la nascita di un

« esercito di cassintegrati », a metà strada tra gli occupati ed il classico « esercito industriale di riserva », del quale ha mutuato alcune delle funzioni, non ultima quella della divisione e del ricatto aperto nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori occupati e « cassintegrati ».

I motivi di ciò sono senz'altro insiti nello strumento della cassa integrazione, dotato della specifica ambiguità di essere da un lato un « ammortizzatore » sociale (con valenza di sostegno e continuità al salario per periodi determinati di disoccupazione di fatto, in alternativa a licenziamenti di massa), dall'altro uno strumento di sostegno alle imprese in crisi. Operando inoltre la cassa integrazione come abbattimento di costi per il capitale variabile, e quindi come sostegno a processi di ristrutturazione *labour saving*, si è profilata — da parte delle imprese — la tendenza ad utilizzarla anche in assenza di vera e propria « crisi aziendale » in

atto. Ciò ha avuto conseguenze rilevanti sul piano dei comportamenti e delle norme, tali da modificare l'istituto originario e piegarlo a politiche del personale a carattere congiunturale.

L'impatto finanziario della cassa integrazione sul bilancio dello Stato è di conseguenza cresciuto ultimamente sollecitando anche interventi legislativi a carattere restrittivo, sui quali è tuttavia lecito sollevare non poche perplessità, in assenza di un riordino effettivo della materia.

L'ambito della presente proposta di legge — lungi dal proporre una organica alternativa, quale ormai appare urgente — si colloca piuttosto nell'area dell'applicazione dell'intervento e delle sue modalità pratiche. Ai presentatori appare infatti non secondario l'ordine di problemi che sorgono in presenza di un così vasto e capillare ricorso all'istituto della cassa integrazione straordinaria. In questa sede ne sono stati individuati tre, che appaiono particolarmente importanti.

Il primo afferisce al fenomeno del ricorso ad un tempo alla cassa integrazione guadagni ed al lavoro straordinario autorizzato. Preoccupanti dati segnalano da tempo un rapporto direttamente proporzionale tra i due strumenti, che in linea di principio dovrebbero essere in rapporto inverso. Si è invece rilevato che in aziende, anche di grande dimensione, le quali ricorrono per un gran numero di propri dipendenti al trattamento di cassa integrazione, è aumentato grandemente anche il numero di ore straordinarie. Sorge dunque il fondato sospetto che dietro l'apparente « esubero » di mano d'opera si celi in realtà una pura manovra congiunturale del personale che, addossando allo Stato i costi dell'integrazione salariale, recupera ampiamente sul piano della produttività individuale e dell'allungamento della giornata lavorativa la diminuita capacità produttiva.

Il secondo elemento problematico, che la proposta di legge affronta, è costituito dal numero incredibile di disagi generati dal ritardo nella corresponsione effettiva dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il terzo problema è quello politicamente e socialmente più rilevante. Si tratta, in breve, dell'applicazione del principio di parità nel trattamento dei lavoratori dipendenti anche per quel che concerne la cassa integrazione. La pratica ha dimostrato come molte aziende pongano in cassa integrazione un certo numero di dipendenti, sulla base di considerazioni arbitrarie, generando evidente discriminazione. Socialmente, è questo che crea la cosiddetta figura del « cassintegrato », cioè del lavoratore discriminato rispetto ai suoi compagni, il quale di fatto è espulso dal processo produttivo, in una eloquente situazione di anticamera del licenziamento. Politicamente, l'uso di questi poteri da parte dell'azienda ne accresce non solo il potere di ricatto, ma anche il ruolo — tipicamente antisindacale — ideologico. Non è un caso che le scelte sul piano dell'organizzazione del lavoro si intreccino qui con il cosiddetto « stile » politico in senso lato da parte dell'azienda.

In sostanza, siamo in presenza di una grave lacuna legislativa, che lascia il campo libero, nell'applicazione delle norme, a violazioni evidenti del dettato costituzionale sull'eguaglianza. Per porre rimedio a tale stato di cose, la proposta di legge configura una « rotazione » del trattamento di cassa integrazione, tale da distribuire in parti eguali per tutti i lavoratori dell'azienda il trattamento stesso. Si è tenuto particolarmente conto del problema — ovvio — della sostituibilità nell'ambito del processo produttivo dei singoli lavoratori posti in cassa integrazione, in maniera da non danneggiare la continuità produttiva. Si è al contempo rimarcato però come sia intollerabile, soprattutto in situazioni così gravi e drammatiche come quelle riguardanti la sospensione dal lavoro, qualsiasi discriminazione ed ingiustificate disparità di trattamento.

L'insieme delle misure proposte, in conclusione, pur non risolvendo certo i nodi di fondo della questione della cassa integrazione, tende da un lato a rendere meno pesante la situazione dei lavoratori, dall'altro a scoraggiare uno spregiudicato ricorso a questo strumento da parte delle imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle imprese che fruiscono degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, è inibito, per l'intera durata dell'intervento, il ricorso a forme di lavoro straordinario per i propri dipendenti, pena la decadenza immediata dai benefici della legge suddetta.

ART. 2.

Il datore di lavoro provvede alla regolare corresponsione retributiva fino al primo giorno di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

ART. 3.

L'intervento straordinario di cui al precedente articolo 1 si attua a condizione:

a) che l'impresa interessata ripartisca il trattamento di cassa integrazione in misura eguale, ed a rotazione per periodi non superiori a 30 giorni, tra tutti i propri dipendenti, i quali svolgano attività sostanzialmente analoga all'interno del processo produttivo;

b) che nella ripartizione a rotazione di cui alla precedente lettera *a)* non si attuino discriminazioni, tali da comportare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori.